



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 35/2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 28/06/2021

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'anno 2021 addì 28 del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale appositamente convocato.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ANTOGNAZZA ERICA	CONSIGLIERE	Presente
CANDIANI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
CERIANI CLAUDIO	PRESIDENTE del CONSIGLIO	Presente
GALLI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHIORI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
MARTEGANI FEDERICO CARLO	CONSIGLIERE	Assente
RUSSO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
D'ARCANGELO DANILO	CONSIGLIERE	Presente
DEMARCHI CHANTAL	CONSIGLIERE	Presente
PULEO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
TRAMONTANA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
PRESTINONI MAURO	CONSIGLIERE	Presente
VISCARDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALOTTI LAURA FIORINA	CONSIGLIERE	Assente
FERRARIO ERMANNA	CONSIGLIERE	Presente
PLEBANI ALFIO	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 3, Martegani Federico Carlo, Cavalotti Laura Fiorina, Plebani Alfio.

Presenti **14**:

Presenti in sala 14: Bascialla Giuseppe, Antognazza Erica, Candiani Stefano, Ceriani Claudio, Galli Dario, Marchiori Fabio, Russo Giovanni, D'Arcangelo Danilo, Demarchi Chantal, Puleo Salvatore, Tramontana Rosario, Prestinoni Mauro, Viscardi Marco, Ferrario Ermanna;
Presenti in collegamento 0.

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti in sala il Vice Sindaco Accordino Franco Roberto e gli Assessori Colombo Marinella, Martegani Erika, Morbi Alessandro e Pipolo Vito.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica a porte chiuse in ragione delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La seduta viene contestualmente trasmessa in diretta streaming.

A causa dell'emergenza epidemiologica è inoltre attivato un collegamento in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting per permettere ai Consiglieri e agli Assessori che lo desiderano di partecipare alla seduta da remoto.

Tale collegamento audio/video è strutturato in maniera tale da:

- garantire al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale la possibilità di accertare l'identità dei Componenti che intervengono in videoconferenza;
- consentire a tutti i componenti dell'adunanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatarne l'andamento insieme al Segretario e di proclamare i risultati delle votazioni.

Tale collegamento in videoconferenza non viene però utilizzato, in quanto i Consiglieri e gli Assessori che partecipano alla seduta sono presenti in aula.

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale)

Il Presidente CERIANI CLAUDIO, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento all'ordine del giorno

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Relaziona l'Assessore ACCORDINO FRANCO ROBERTO.

Il Consigliere Prestinoni chiede delle precisazioni ed esprime alcune perplessità. Suggerisce anche delle correzioni sintattiche da apportare al testo del regolamento.

L'Assessore Accordino replica al Consigliere Prestinoni. Si dice inoltre favorevole alle correzioni sintattiche suggerite, le quali vengono subito apportate al testo.

Il Consigliere Prestinoni anticipa l'astensione del gruppo Partito Democratico.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di un regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 15.3.2017 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 63 del 20.12.2019;

Ritenuto opportuno procedere ad una parziale modifica e integrazione del suddetto regolamento per quanto riguarda gli artt. 67, 75, 80 per meglio adeguarlo alla situazione attuale, anche alla luce delle diverse esigenze riscontrate a seguito dell'evolversi della pandemia da covid in atto;

Visto l'allegato contenente il testo dei nuovi articoli che forma parte integrante del presente atto con evidenziate in giallo le modifiche apportate rispetto al testo originale;

Considerato che le variazioni al regolamento sono state discusse nella Commissione Territorio in data 24.06.2021;

Visti

- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278 "Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all' art. 40 comma 4";
- la L.R. 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" recentemente modificata con L.R. n. 4 del 4.3.2019 con l'introduzione di un nuovo titolo IV bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre";

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dei Servizi Cimiteriali in ordine alla regolarità tecnica;

con VOTI espressi in forma palese:

favorevoli 11, contrari zero, astenuti 3 (Prestinoni, Viscardi, Ferrario)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni al regolamento comunale per la gestione dei servizi cimiteriali e precisamente agli artt. 67, 75, 80;
- 2) di dare atto che gli articoli del testo originale del regolamento vengono sostituiti integralmente con quelli di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;
- 3) di dare atto che non occorre acquisire parere dall'ATP in quanto gli articoli modificati non riguardano norme sanitarie.

Con successiva votazione espressa nelle forme di legge e avente il seguente esito:
favorevoli 11, contrari zero, astenuti 3 (Prestinoni, Viscardi, Ferrario)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, per dare attuazione immediata al nuovo regolamento modificato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE del CONSIGLIO

CERIANI CLAUDIO

II SEGRETARIO

BELLEGGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Art. 67 - Durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, non superiore a 99 anni, con la seguente durata:

- pari a 99 anni per tombe di famiglia e cappella gentilizie, fatte salve le concessioni di durata superiore a 99 anni o perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 805/1975;
- pari a 40 anni per tombe di sepoltura singola
- pari a 40 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- pari a 30 anni per cellette ossario/cellette cinerario.

2. Le cellette ossario e le cellette cinerario possono essere utilizzate, su richiesta dei genitori, rispettivamente per la tumulazione di nati morti o di prodotti del concepimento e prodotti abortivi.

3. Le concessioni previste dal comma 1, del presente articolo possono essere rinnovate **una sola volta** alla loro scadenza naturale per una durata massima:

- **pari a 60 anni per tombe di famiglia e cappella gentilizie,**
- pari a 20 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- nessun rinnovo per cellette ossario/cellette cinerario.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n.6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004;

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- e) ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è possibile la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a salme tumulate da oltre 50 anni, previa ordinanza Sindacale che definisca la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni di defunti residenti;

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 75 - Criteri di assegnazione di colombari, cellette ossario, cellette cinerarie

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, al fine di una razionale assegnazione, i colombari vengono assegnati, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le cellette ossario vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Le cellette cinerarie vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. I colombari e le cellette ossario che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato preferibilmente in ordine cronologico, ed in ogni caso secondo le disposizioni operative definite con Delibera di Giunta Comunale.
5. Le cellette ossario possono essere concesse in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione.
6. Non è ammessa la concessione di cellette ossario per ceneri date precedentemente in affidamento, in tali casi è possibile la tumulazione in sovrapposizione a un defunto già tumulato nei cimiteri cittadini o la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze o nell'ossario comune.

Art. 80 - Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. E' ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero verso cappelle gentilizie o tombe collettive.

2, E' altresì ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimiteri cittadini da loculo a loculo, da ossario a ossario, o da ossario a loculo solo in sovrapposizione alle condizioni stabilite dall'art. 43 comma 3 del presente regolamento, nei seguenti casi:

a) per affiancamento di coniugi delle parti unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i, dei conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i;

b) per disabilità del richiedente che preclude l'utilizzo di scale metalliche mobili per accedere al loculo del defunto;

c) in caso di tumulazione provvisoria;

d) in casi particolari valutati di volta in volta previa delibera di Giunta Comunale.

In caso di assegnazione di nuovo loculo o ossario il contratto di concessione avrà scadenza analoga a quella della sepoltura di provenienza e avverrà a fronte del pagamento di canone calcolato proporzionalmente al periodo di residua occupazione sulla base dei tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

3. A seguito della traslazione di feretro, il concessionario ha diritto di recuperare il canone versato per il loculo originario relativo alla precedente sepoltura, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1775/2021 ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 24/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1775/2021 del SERVIZIO UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 23/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 28/06/2021

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2021.

Tradate, 05/07/2021

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.